

N. 8312/22 Reg. Gen.Trib.
N. 11027/20 N.R.MOD.21(P.M.)
N. ////////////// G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 7ª PENALE

In composizione monocratica

Dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro

[REDACTED] nato a Nzere Kore (Guinea) il [REDACTED], elettivamente domiciliato in Milano, piazza Cadorna n. 13 presso lo studio del difensore di fiducia, libero, presente Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Elierta Myftari del Foro di Milano; presente

IMPUTATO

A.) **art. 81 cpv, 337 c.p.** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di un controllo operato dal personale della Polizia Locale di Milano volto al rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, usava violenza per opporsi agli operanti [REDACTED] e [REDACTED] sferrando nei loro confronti spintonate e gomitate, nonché tentando di mordere il braccio dell'Agente [REDACTED]
In Milano in data 16-04-2020

B) **art. 648 c.p.** perché, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto, acquistava o comunque riceveva la tessera sanitaria emessa da Regione Lombardia avente nr. [REDACTED] avente scadenza 31-03-2023 ed intestata a [REDACTED] nata in Senegal il [REDACTED] documento da considerarsi di provenienza delittuosa in ragione delle circostanze del possesso in capo all'indagato.
Accertato in Milano in data 16-04-2020

C) **del reato di cui all'art. 6, c.3, d.lgs. 286/1998** perché, nelle fasi prodromiche al controllo di polizia indicato al capo A), pur essendone titolare e recandolo al seguito unitamente alla propria carta di identità, senza giustificato motivo, non ottemperava all'esibizione del permesso di soggiorno nr. [REDACTED] avente scadenza il 10-08-2020
In Milano in data 16-04-2020

D) **del reato di cui all'art. 651 c.p.** perché, nelle fasi prodromiche al controllo di polizia indicato al superiore capo A), rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale ai pubblici ufficiali operanti.
In Milano in data 16-04-2020

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede, previa derubricazione del reato di cui al capo b) nell'ipotesi di cui al cpv., più grave il reato di cui al capo a), considerata la continuazione e concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione;

La Difesa chiede, per il capo b), l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per il capo a) l'esimente di cui all'art. 393 bis c.p.; per i reati di cui ai capi c) e d) l'assoluzione ex art. 131 bis c.p.; in subordine, per i capi c) e d), previa concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e doppi benefici di legge.

Sentenza N. 12574/22
Del 16/11/2022

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

AL VORCE TRADUTTO SI EP
30/1/23

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II

Visto

Milano.

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

II

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

II

Redatta Scheda II

Per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

II

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfezzazione

II

Campione Penale

Art.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ~~_____~~ e diretta del 12 ottobre 2020, il PM presso il tribunale di Milano rinviava a giudizio ~~_____~~ con l'imputazione di cui agli articoli 81, 337, 648, 651 c.p. e 6 d.lgs. n. 286/98 (compiutamente indicata in epigrafe), fissando la comparizione del predetto per l'udienza del 20 giugno 2022 avanti questa sezione penale del tribunale in composizione monocratica.

In tale sede, il giudice, ritenuta la competenza della sezione specializzata, rinviava il processo all'udienza dell'11 luglio 2022 davanti alla Terza Sezione, previa trasmissione del fascicolo al Presidente Coordinatore per la riassegnazione.

All'udienza indicata, il giudice di quella sezione, preso atto del provvedimento del Presidente Coordinatore, trasmetteva il fascicolo a codesta Sezione per il prosieguo.

All'udienza del 15 luglio 2022, non essendo comparso l'imputato, regolarmente citato, il giudice disponeva procedersi in sua assenza; in mancanza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, con la lettura dei capi d'imputazione e le richieste di prova del PM, attinenti specificamente l'esame dei testi indicati nella propria lista e dell'imputato; la Difesa a sua volta chiedeva l'esame dei testi di cui alla propria lista, il controesame dei testi dell'accusa come per legge, e l'esame dell'imputato.

Il Tribunale disponeva con ordinanza l'ammissione delle prove, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, rinviando per l'assunzione all'udienza del 14 settembre 2022.

In tale sede si procedeva all'esame dei testi del PM, ~~_____~~ e ~~_____~~

All'udienza del 5 ottobre 2022, presente l'imputato (ragion per cui veniva revocata la dichiarazione d'assenza), si procedeva all'esame dei testi della difesa, ~~_____~~ e ~~_____~~

All'udienza del 2 novembre 2022 l'imputato rilasciava spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 16 novembre 2022, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe riportato e il Tribunale era in condizione di pronunciare sentenza.

L'accusa a carico dell'imputato è infondata.

Questi i fatti:

- nella giornata del 16 aprile 2020, una pattuglia della Polizia Locale di Milano – Duomo 2.4 – composta dagli agenti ~~_____~~ e ~~_____~~, nel corso del servizio di perlustrazione e controllo legato alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, notavano in via Filippetti, un uomo che stava transitando a bordo di una bicicletta;
- gli operanti quindi procedevano a un controllo in quanto il soggetto non aveva indossato la mascherina che, in quei giorni, doveva essere obbligatoriamente indossata anche all'aperto;
- il ragazzo, dopo essersi fermato, dimostrava una certa ostilità nei confronti degli agenti che nel frattempo erano diventati cinque o sei;
- poiché il fermato si dimostrava poco collaborativo e anzi molto aggressivo, gli operanti dapprima lo ammanettavano, quindi lo sottoponevano a perquisizione personale che consentiva loro di accertare che

lo stesso era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, per cui veniva identificato nell'odierno imputato [REDACTED];

- la perquisizione consentiva altresì di rinvenire all'interno del marsupio che il fermato aveva con sé una tessera sanitaria (n. [REDACTED], avente scadenza 31-03-2023) intestata a tale [REDACTED] quindi presumibilmente di provenienza furtiva;

- all'esito dei controlli il [REDACTED] veniva sanzionato perché circolava nella pubblica via senza indossare la mascherina protettiva e deferito all'autorità giudiziaria per i reati oggetto dell'odierno procedimento.

Si ritiene l'insussistenza dei reati contestati nel comportamento tenuto dall'imputato nell'episodio di cui ai capi d'imputazione.

Quanto ai reati di cui all'art. 651 c.p. e all'art. 6, comma 3 d.lgs. n. 286/98

Intanto gli operanti, evidentemente a causa dei numerosi interventi effettuati in quel periodo drammatico, non sono stati precisi nell'espone i fatti contestati al [REDACTED]

Nota infatti il giudicante che le circostanze in cui gli agenti della Polizia Locale di Milano sono venuti in possesso del regolare permesso di soggiorno, contenente le esatte generalità dell'imputato, non sono chiare.

Preliminarmente occorre sottolineare che il [REDACTED] non comprende la lingua italiana, (per le dichiarazioni spontanee in udienza è stato necessario l'ausilio di un interprete), e si esprime nella lingua francese.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il [REDACTED] nel corso del fermo si è subito dimostrato ostile e recalcitrante a esibire i documenti di riconoscimento e a declinare le proprie generalità, tanto da costringere gli operanti ad ammanettarlo.

Tuttavia l'agente [REDACTED] ha specificato che il [REDACTED], all'atto del controllo, ha svuotato le tasche e aperto il marsupio, tirando fuori tutto quello che vi era riposto¹, consentendo così di rinvenire sia la carta d'identità che il permesso di soggiorno.

Ebbene, si deve presumere che le suddette operazioni (svuotamento delle tasche e del marsupio) siano avvenute quando ancora il [REDACTED] aveva le mani libere e i pantaloni addosso, quindi prima che desse in escandescenza per un fermo che probabilmente riteneva ingiusto.

Se questa è la dinamica dei fatti, si può desumere che sia la carta d'identità che il permesso di soggiorno siano stati consegnati direttamente e spontaneamente agli agenti dall'odierno prevenuto.

¹ "Sì, nel momento in cui siamo riusciti comunque a contenere un po' questa aggressione, avvalendoci comunque dei bracciali di contenimento perché comunque c'erano tutti i presupposti data la sua comunque continua aggressione. Abbiamo semplicemente, come si fa prima di condurlo nel vicolo di servizio, al fine comunque di identificarlo, perché la nostra intenzione era comunque di farlo identificare, lo abbiamo perquisito, abbiamo chiesto a lui stesso di svuotare, di tirare fuori le tasche e poi aveva un marsupietto al quale abbiamo chiesto di aprirlo e poi noi comunque abbiamo visionato il contenuto di fatto trovando poi in realtà i documenti, perché in realtà aveva i documenti con sé, anche un regolare permesso di soggiorno, ma questo lo abbiamo solo potuto giustamente accertare al termine della perquisizione" (Dichiarazioni rese dall'agente [REDACTED] all'udienza del 14.9.2022).

Si ritiene pertanto che gli elementi offerti all'attenzione del giudice, non consentono a far ritenere raggiunta la prova dei reati di cui all'art. 651 c.p. e 6 d.lgs. n. 286/98, contestati e [REDACTED] il quale andrà pertanto mandato assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.

Quanto al reato di cui all'art. 337 c.p.

Anzitutto va premesso che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p. è necessario il verificarsi di atti positivi di aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale il compimento dell'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva.

Nel caso in esame all'imputato viene contestato di aver cercato di mordere un pubblico ufficiale mentre questi compiva un atto di ufficio o di servizio, ed in particolare mentre lo invitava a dare le proprie generalità durante il controllo.

Preme sottolineare in questa sede che il [REDACTED] quel giorno stava lavorando in qualità di *riders* per conto della società "Glovo", specializzata nella consegna di cibo a domicilio.

Mentre si dirigeva verso il luogo di consegna in sella alla propria bicicletta, il [REDACTED] teneva la mascherina abbassata, infrangendo quindi la prescrizione che ne imponeva l'uso anche all'aperto².

L'atto al quale si sarebbe violentemente opposto l'odierno prevenuto consisterebbe nel rifiuto di esibire un documento di identificazione personale ovvero di declinare le proprie generalità.

Si è detto tuttavia che tale assunto rimane indimostrato e che, nella migliore delle ipotesi, [REDACTED] abbia opposto una blanda resistenza soltanto dopo l'accertamento della sua identità.

Ebbene, per quello che qui interessa, a parte la resistenza passiva dell'imputato nei confronti degli agenti, si può escludere che il [REDACTED] volesse porre o abbia comunque posto in essere un comportamento diretto a coartare la volontà dei soggetti pubblici al fine di costringerli ad omettere un atto di ufficio³.

In punto di diritto, si osserva che il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, si configura laddove il soggetto ponga in essere una condotta aggressiva, violenta o minacciosa tale da coartare la libertà del pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio o che sia idoneo ad ostacolare l'esplicazione della propria funzione.

Le suseposte emergenze non attestano la sussistenza dell'illecito contestato, dal momento che la condotta tenuta dall'imputato, pur se concitata, non impedì l'attività legittima degli agenti.

² "Durante questi controlli vediamo un velocipede che consegnava tipo Deliveroo, che (...) il [REDACTED] non indossava né la mascherina né altro indumento idoneo a coprire naso e bocca" (Dichiarazioni rese dall'agente [REDACTED] all'udienza del 14.9.2022).

³ Si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale: "non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p., la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolve in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che al momento della identificazione da parte dell'Assistente di Polizia, in conseguenza dell'avviso di contestazione di un'infrazione al codice stradale e della correlata attività di verifica dei documenti necessari alla circolazione del suo veicolo, aveva alzato il braccio destro come per sottrarsi all'invito a seguirlo da parte del pubblico ufficiale)" (Cass. Cassazione penale sez. VI, 18/01/2022, n.6604).

Anche in questo caso, fronte dell'inconsistenza del quadro accusatorio, non resta che mandare assolto [REDACTED] dal reato di cui all'art. 337 c.p. perché il fatto non sussiste.

Quanto al reato di cui all'art. 648 c.p.

L'odierno imputato è accusato di avere acquistato o comunque ricevuto la tessera sanitaria emessa da Regione Lombardia avente n. [REDACTED] (scadenza 31.03.2023), intestata a [REDACTED] documento considerato dagli inquirenti di provenienza delittuosa in ragione delle circostanze del possesso in capo all'indagato.

Tuttavia, all'udienza del 5 ottobre 2022, il titolare della tessera sanitaria, [REDACTED], nel corso dell'esame ha dichiarato di essere amico del [REDACTED] e di avergli prestato il documento per consentirgli di acquistare le sigarette ("non è stato rubato, l'ho dato io per andare a prendere sigaretta").

Escluso pertanto il delitto presupposto il [REDACTED] dovrà essere assolto per insussistenza del fatto.

*P.Q.M.
Visto l'articolo 530 c.p.p.*

ASSOLVE

[REDACTED] dai reati ascrittigli e di cui alla rubrica perché il fatto non sussiste;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

Fissa ai sensi dell'art. 544 c.p.p. in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 16 novembre 2022

*Il giudice
Luigi Fuda*



TRIBUNALE MILANO
DEPOSITATO 0201
MILANO IL 30.01.2023



IL DIRETTORE
dott. Paolo TAVANI
Paolo Tavani